



MICHELANGELO



Via N. Straziota, 1 Bari 70125
Dirigenza 080-5014889 - Segreteria 080-5026649 - Fax 080-5010757
codice meccanografico BAMM02200N
CF 80016330724 - Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFSGIE
PEC: bamm02200n@pec.istruzione.it - EMAIL: bamm02200n@istruzione.it
sito web: <http://www.scuolamichelangelo.edu.it/>

SCUOLA STATALE SECONDARIA DI I GRADO - BARI

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

Il Regolamento di disciplina della Scuola Statale Secondaria di primo grado “Michelangelo” di Bari è emanato in attuazione dell’art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, così come modificato e integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n.235, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Art.1 Finalità del Regolamento

1. L’autonomia dell’istituzione scolastica comporta anche l’adozione del regolamento di disciplina degli alunni, al fine di rafforzare il loro senso di responsabilità e di instaurare rapporti corretti all’interno dell’istituto, in un clima di rispetto e di riconoscimento delle diversità di ruoli e funzioni.

2. Il regolamento garantisce la finalità educativa della sanzione, stabilisce i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, effettua una tipizzazione delle sanzioni, assicura lo svolgimento di un giusto procedimento disciplinare, individua infine il regime delle impunzioni.

Art.2 - Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

1. La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione presuppone l’accertamento dell’autore del comportamento contrario ai doveri elencati nell’art.3 dello Statuto, relativi alla regolare frequenza scolastica, al rispetto della vita di relazione, alla conservazione del patrimonio comune.

2. Le infrazioni si distinguono in base alla loro gravità, secondo fattispecie tipizzate. Le infrazioni disciplinari **non gravi** sono generalmente facilmente accertabili. Consistono in:

- a. assenze ingiustificate o pretestuose in numero superiore a quattro, così come rilevate nel registro di classe;
- b. ritardi reiterati e ingiustificati, così come rilevati nel registro di classe, con riferimento all’orario d’inizio delle lezioni e a ogni allontanamento dell’alunno dalla classe;
- c. uso di espressioni verbali non adeguate al contesto scolastico (in particolare, termini volgari o offensivi);
- d. interruzioni ingiustificate e reiterate delle attività didattiche;
- e. lancio di oggetti privi di potenzialità lesiva;
- f. comportamenti che compromettano la salubrità dell’ambiente scolastico. Per l’emergenza sanitaria in corso, ci si riferisce alle misure di prevenzione e di contrasto della diffusione del virus COVID 19 specificate nell’Allegato B (ad es. mancato rispetto delle misure di prevenzione, mancato utilizzo della mascherina, ove previsto, non osservanza delle disposizioni in ingresso/uscita, ...);
- g. danneggiamento lieve o non doloso di strutture, materiali e attrezzature.

3. Le infrazioni disciplinari **gravi** consistono in:

- a. qualsiasi atto di violenza fisica, idoneo a mettere in pericolo la salute o l’incolumità altrui;
- b. uso di espressioni verbali che, per il particolare contenuto offensivo, siano lesive della dignità altrui;
- c. violazione del diritto alla protezione dei dati personali, mediante utilizzo di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici per acquisire o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali con particolare riferimento al mancato rispetto della Netiquette nella DDI (V. Allegato C);
- d. atti reiterati di sopraffazione nei confronti dei coetanei;
- e. qualsiasi atto, singolarmente considerato, di sopraffazione nei confronti di compagni diversamente abili o, comunque, in una situazione di evidente difficoltà;
- f. lancio di oggetto contundenti o potenzialmente lesivi;
- g. sottrazione intenzionale di oggetti altrui;
- h. danneggiamento doloso e di rilevante entità di strutture, materiali e attrezzature;
- i. introduzione nella scuola di sigarette, alcolici, sostanze comunque dannose per la salute, petardi;
- j. utilizzo non autorizzato di telefoni cellulari.



Art. 3 - Le sanzioni disciplinari

1. Le infrazioni sub art.2 sono sanzionate secondo un *criterio di gradualità e proporzionalità*, tenendo conto delle caratteristiche del caso concreto, della personalità dell'alunno e di ogni altra circostanza – aggravante o attenuante – rilevante ai fini della valutazione disciplinare.
2. Le sanzioni sono sempre temporanee e tendono alla riparazione del pregiudizio arrecato.
3. Le sanzioni da correlare alle mancanze disciplinari si distinguono in:
 - a sanzioni che non comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica;
 - b sanzioni che determinano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica.

Art.4 - Sanzioni disciplinari che non comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica.

1. Le sanzioni di cui al comma 3 dell'art.3 punto a) sono:
 - a. l'ammonizione verbale, privata o in classe;
 - b. l'annotazione scritta sul registro di classe;
 - c. l'allontanamento dall'ora di lezione per una frazione di essa, di durata non superiore a 15 minuti;
 - d. la sospensione con obbligo di frequenza;
 - e. l'obbligo di espletamento di attività a vantaggio della comunità scolastica. Le sanzioni si applicano per le infrazioni disciplinari non gravi.
2. Le sanzioni sub a), b) e c) del presente articolo sono inflitte dal **singolo docente** o dal **dirigente scolastico**; anche la sanzione sub c) comporta l'annotazione sul Registro di classe e, se comminate dal docente, deve essere vistata dal Dirigente Scolastico.
3. La sanzione sub d) è inflitta dal **Consiglio di Classe** e può essere applicata per le infrazioni di cui al comma 3 dell'art. 2, lettere f) e g).

Art.5 – Prestazione di attività a vantaggio della comunità scolastica.

- Le sanzioni disciplinari aventi a oggetto l'obbligo di espletamento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica sono le seguenti:
- pulizia dei locali della scuola;
- riordino di cataloghi, archivi, materiale cartaceo presenti nella scuola;
- produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola;
- supporto negli interventi di piccola manutenzione;
- attività di volontariato all'interno della scuola in favore di compagni diversamente abili.

2. Il Consiglio di Classe individuerà le modalità di espletamento dell'attività che dovrà in ogni caso essere limitata complessivamente a un numero massimo di trenta ore, in orario extrascolastico, per non più di due ore al giorno, in giorni non consecutivi e con esclusione del venerdì.

Il Consiglio individuerà, altresì, un responsabile della misura, nell'ambito del personale scolastico, che dovrà assistere l'alunno sanzionato e riferire sull'esito della prestazione espletata.

Art. 6 Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica.

1. L'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica non può di regola essere superiore a quindici giorni ed è disposto:
 - a. in caso di infrazione disciplinare grave



b. di reiterata infrazione disciplinare non grave.

2. Sussiste **reiterazione** quando lo studente, durante un quadrimestre, ha riportato tre sanzioni annotate sul Registro di classe e vistate dal Dirigente Scolastico e, dopo colloquio con uno dei genitori, consegue un'ulteriore quarta sanzione con relativa annotazione sul Registro di classe.
3. La sanzione è adottata dal Consiglio di Classe, il quale assicurerà che nel periodo di allentamento permanga un rapporto con lo studente e la sua famiglia al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica.
4. L'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni è eccezionale ed è disposto in caso ricorrano due condizioni, entrambe necessarie:
 - a. il fatto commesso deve caratterizzare fattispecie sanzionate penalmente a tutela della dignità e del rispetto della persona (violenza privata, minacce, percosse ecc.) o costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
 - b. il fatto commesso deve essere di particolare gravità, tale da giustificare la deroga al limite dell'allontanamento fino a quindici giorni.
5. La sanzione è adottata dal **Consiglio d'Istituto**, il quale predisporrà interventi mirati per assicurare che la scuola promuova – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali – un percorso di recupero educativo mirato al reintegro nella comunità scolastica.
6. Il Consiglio di Classe e il Consiglio d'Istituto, nell'ambito delle rispettive competenze disciplinari, agiscono su iniziativa di uno o più docenti o del Dirigente Scolastico. La segnalazione va redatta in forma scritta e deve contenere le generalità dello studente e la sintetica indicazione del comportamento censurato.
7. E' facoltà dello studente chiedere la **sostituzione delle sanzioni** previste dal presente articolo con la prestazione di attività a favore della comunità scolastica.

Sulla richiesta, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione della sanzione, decide in ogni caso il Consiglio d'Istituto, sentito l'interessato e, ove lo ritengano, i suoi genitori. Il Consiglio sarà convocato a tal fine tempestivamente.

Non si applica in caso di sostituzione il limite di durata previsto dall'art.5, secondo comma.

Art.7 – Procedimento

1. Nessuna sanzione può essere inflitta senza il rispetto delle regole sul procedimento, così come previste in termini generali dalla legge n. 241/1990 e in dettaglio dal presente regolamento.

Il procedimento assicura:

- il **contraddittorio**, nel senso che nessuna sanzione può essere inflitta senza che l'interessato sia sentito per esporre le proprie ragioni;
- le sanzioni diverse dall'ammonizione verbale devono essere **adeguatamente motivate**, dando conto delle ragioni che hanno reso necessaria l'irrogazione delle stesse e, per le infrazioni più gravi, del rispetto del principio di proporzionalità e gradualità;
- la **ragionevole durata** del procedimento, secondo criteri di snellezza e rapidità.

2. Il Consiglio di Classe e il Consiglio d'Istituto, nell'ambito delle rispettive competenze disciplinari, possono acquisire sommarie informazioni nonché sentire direttamente persone presenti ai fatti. La decisione è valida se sono presenti almeno i due terzi dei componenti ed è adottata a maggioranza dei presenti.

In caso di parità la decisione è favorevole allo studente. L'astensione non influisce sul conteggio dei voti.

Il genitore dell'alunno sanzionato, componente dell'organo collegiale che decide sulla sanzione, non può partecipare al relativo procedimento disciplinare. In tal caso è sostituito dal primo dei non eletti al Consiglio di appartenenza.

3. Le sanzioni inflitte dal Consiglio di Classe e dal Consiglio d'Istituto sono riportate nel verbale delle relative riunioni e inserite nel fascicolo personale dello studente.

Art. 8 - Impugnazioni

1. Entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione allo studente è ammesso ricorso da parte del soggetto sanzionato



e/o da ciascuno dei suoi genitori.

2. Il ricorso è presentato presso l'Ufficio di Segreteria, con l'indicazione della sanzione impugnata e dei motivi d'impugnazione.

3. La competenza a decidere a riguardo è dell' **Organo di Garanzia**, il quale dovrà provvedere nel termine di dieci giorni dalla presentazione del ricorso.

4. L'Organo di Garanzia ha durata annuale ed è composto da quattro membri: il Dirigente Scolastico, con funzione di presidente, e, in qualità di componenti, da un insegnante e da due genitori.

All'inizio di ciascun anno scolastico il Consiglio d'Istituto provvede alla designazione dei tre componenti mediante estrazione a sorte fra tutti gli insegnanti in servizio nonché fra i rappresentanti di classe dei genitori. Non può essere designato componente l'insegnante che abbia preso parte al procedimento disciplinare per cui vi è impugnazione e il genitore dell'alunno sanzionato. In caso d'incompatibilità, il Consiglio d'Istituto procederà a nuova designazione.

5. La presentazione del ricorso non determina la sospensione della sanzione; tuttavia, ove ricorrano motivi di opportunità, il Dirigente Scolastico può disporre la sospensione fino alla decisione dell'Organo di Garanzia.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità la decisione è favorevole al ricorrente. L'Organo decide validamente se sono presenti tutti i suoi componenti; l'astensione non influisce sul conteggio dei voti.

L'accoglimento del ricorso determina l'annullamento della sanzione.

Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono verbalizzate in apposito registro, custodito dal Dirigente Amministrativo.

ALLEGATO A - UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO

Per la **vigilanza** sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita, valgono le seguenti norme:

- 1) Gli alunni entrano nella scuola nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni al suono della prima campana, raggruppati per classi e secondo l'ordine stabilito dal capo d'istituto. I docenti della prima ora dovranno trovarsi a scuola prima dell'orario d'ingresso degli alunni per accompagnare le classi in aula.
- 2) Gli alunni che entrano a scuola in ritardo sono giustificati dal docente in servizio alla prima ora. E' responsabilità del docente in servizio alla prima ora valutare l'opportunità di giustificare o meno il ritardo.
- 3) L'uscita anticipata è consentita fino alle ore 13.30, salvo seri e comprovati motivi che la giustificano. In situazione di necessità che richiedano l'uscita anticipata di un alunno, i genitori (o persona opportunamente delegata) dovranno ottenere l'autorizzazione del D.S. Per l'uscita anticipata, dovuta a particolari esigenze organizzative della scuola, le famiglie saranno preventivamente avvisate con comunicazione scritta sul diario e ulteriormente pubblicata sul sito istituzionale con valore di notifica. La mancanza della firma per presa visione dell'avviso di uscita anticipata comporterà la permanenza degli alunni a scuola sino al termine regolare delle lezioni, anche in gruppi pluriclassi.

Gli **alunni che non intendano avvalersi dell'insegnamento della Religione cattolica** e non abbiano aderito allo svolgimento delle attività alternative consentite, previa autorizzazione scritta dei genitori (da rilasciarsi all'inizio dell'anno scolastico, ma dopo l'approvazione dell'orario definitivo), potranno allontanarsi o assentarsi dalla scuola.

Le **assenze**, anche di un solo giorno, devono essere giustificate da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. Le assenze per malattia, che si protraggono oltre i cinque giorni, devono essere giustificate anche con un certificato medico. Tutte le assenze superiori ai cinque giorni per motivi diversi da quelli di salute devono essere giustificate al D.S., od ai suoi collaboratori, personalmente dai genitori. I genitori saranno informati delle assenze saltuarie e ripetute.

Durante l'**intervallo** delle lezioni, da farsi in classe, è necessario che il personale docente, presente in aula all'inizio della ricreazione, vigili sul comportamento degli alunni, in maniera da evitare che si arrechi danno alle persone o alle cose. L'utilizzazione dei servizi igienici durante la prima e l'ultima ora delle lezioni, durante l'intervallo e nel cambio dell'ora è limitata ai casi di necessità. Gli alunni chiederanno di recarsi in bagno uno per volta e, tranne casi particolari, una sola volta durante la giornata. Durante il cambio dell'ora per l'avvicendamento, i docenti sono tenuti ad attendere l'arrivo di chi li sostituisce: se un docente deve spostarsi da un piano all'altro, la classe dovrà essere affidata al collaboratore scolastico addetto alla vigilanza, per permettere al docente di allontanarsi.

Durante gli **spostamenti all'interno dell'istituto** (da e per le aule speciali /laboratori, palestra, teatro, ecc.) le classi saranno accompagnate dai rispettivi docenti.

Il capo d'istituto provvederà annualmente, con comunicazione affissa all'albo e circolare interna, a fissare l'orario d'inizio e fine delle lezioni, nonché l'orario d'ingresso a scuola.

Non è consentito al personale tutto e agli alunni l'utilizzo del telefono cellulare durante le lezioni o in attività di studio. Per le comunicazioni scuola - famiglia e per motivi di salute è sempre disponibile l'uso dell'apparecchio telefonico della Segreteria.

NB: E' assolutamente vietato agli alunni e ai genitori entrare e/o uscire dal cancello n° 2 di Via Straziota in quanto esso è esclusivamente riservato alla movimentazione di merci e all' ingresso/uscita di auto del solo personale scolastico. Gli inadempienti si assumeranno piena responsabilità civile e penale in caso di danni a persone e/o cose.

ALLEGATO B - DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL COVID 19

I genitori / tutori dovranno misurare la temperatura degli studenti a casa, prima di recarsi a scuola. Nel caso essa risulti superiore a 37,5 °C gli studenti dovranno astenersi dall'ingresso a scuola.

Per l'accesso a scuola, il genitore/ tutore dovrà dichiarare con autocertificazione quindicinale riferita all'alunno

- di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad analoghe misure;
- di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone risultate positive al Covid-19;
- di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione respiratoria e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali sintomi.

Nel caso si rilevasse una temperatura superiore a 37.5 °C e in risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19 verranno seguite le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia.

L'accesso e l'uscita dovranno essere effettuati a scaglioni e in fila indiana, seguendo la segnaletica colorata che indica i percorsi di sicurezza attribuiti alle classi.

Gli studenti dovranno evitare di assembrarsi negli spazi comuni, in particolare durante le fasi di ingresso e di uscita. Le mani dovranno essere disinfettate con liquido igienizzante, disponibile all'ingresso e in vari luoghi.

Dovranno essere indossati, per tutto il tempo della permanenza nei locali, idonei D.P.I. se non è garantita la distanza interpersonale di almeno 1 metro: mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine di comunità "mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso".

Tale mascherina dovrà essere indossata per l'intera permanenza nei locali scolastici, se non è garantito il distanziamento sociale, preferibilmente anche quando l'alunno è seduto al posto assegnatogli nella propria aula e obbligatoriamente in tutte le fasi di ingresso/uscita dall'aula.

ALLEGATO C - NORME RELATIVE ALLA NETIQUETTE

Gli studenti dovranno partecipare alle lezioni sincrone in modo responsabile e rispettare le regole così come avviene durante le attività didattiche in presenza.

In particolare, essi dovranno:

1. frequentare le video lezioni con continuità, impegno e senso di responsabilità;
2. predisporre il materiale da utilizzare durante la video lezione;
3. utilizzare la Google Classroom solo per svolgere le attività didattiche indicate dal Consiglio di classe;
4. svolgere le attività in autonomia, chiedendo aiuto ai docenti in caso di necessità;
5. rispettare le indicazioni dei docenti anche per quanto riguarda i compiti da svolgere da soli e tempi/modi di consegna dei compiti svolti;



MICHELANGELO



SCUOLA STATALE SECONDARIA DI I GRADO - BARI

Via N. Straziota, 1 Bari 70125

Dirigenza 080-5014889 - Segreteria 080-5026649 - Fax 080-5010757

codice meccanografico BAMM02200N

CF 80016330724 - Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFSGIE

PEC: bamm02200n@pec.istruzione.it - EMAIL: bamm02200n@istruzione.it

sito web: <http://www.scuolamichelangelo.edu.it/>

6. non utilizzare Internet per attività diverse da quelle proposte dai docenti.

Per partecipare correttamente alle video lezioni, gli studenti dovranno:

- ✓ collegarsi per tempo alla piattaforma informatica in uso nella classe;
- ✓ presentarsi ordinati e puntuali;
- ✓ partecipare con webcam attiva ed azionare il microfono solo nel momento in cui è indispensabile o su richiesta del docente;
- ✓ rispettare le indicazioni dei docenti;
- ✓ collaborare e cooperare insieme ai compagni e ai docenti;
- ✓ informare il docente nel caso di necessità a dover lasciare la video lezione prima della sua conclusione;
- ✓ utilizzare le comunicazioni in piattaforma solo per contenuti pertinenti rispettando la privacy propria e altrui;
- ✓ utilizzare, come pausa, gli intervalli previsti durante e al termine delle video lezioni;
- ✓ assumere una postura corretta dinanzi al pc.

È vietato:

- Violare la privacy propria e altrui divulgando dati personali di qualsiasi natura;
- Assumere comportamenti non corretti o offensivi nei confronti dei compagni o dei docenti;
- Ostacolare l'attività dei docenti o dei compagni in Classroom;
- Registrare e diffondere foto o stralci di video lezioni;
- Produrre e diffondere contenuti digitali con immagini o stralci di video lezioni;
- Divulgare in Internet materiali prodotti per qualsiasi motivo durante le attività di DDI;
- Utilizzare il cellulare durante le video lezioni;
- Permettere a persone adulte presenti in casa di intervenire durante le video lezioni e nei momenti di verifica.

OMISSIS

Estratto verbale n. 5 del Consiglio di Istituto del 21/09/2020

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

All'unanimità

DELIBERA N. 31/2020

1. l'approvazione della integrazione del Regolamento di disciplina alla luce dell'emergenza sanitaria (allegato C);
2. di rendere pubblico il Regolamento di disciplina aggiornato di cui al precedente comma mediante inserimento al sito web dell'Istituzione scolastica e all'albo Pretorio online all'indirizzo <http://www.scuolamichelangelo.edu.it/>.

OMISSIS

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.
